

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

**Deliberazione 26 luglio 2022, n. 231 - 15380**

**Atto di indirizzo e criteri per la definizione del Piano regionale di programmazione della rete scolastica e del Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado. Anno scolastico 2023/2024.  
(Proposta di deliberazione n. 247).**

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

### **Il Consiglio regionale**

**visto** l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

**visto** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

**visto** il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti);

**vista** la legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale);

**visti** i decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

**considerate** le disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

**visti** i commi 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), che prevedono l'innalzamento del numero minimo di alunni per l'assegnazione del dirigente scolastico a 600, con deroga a 400 nei comuni montani;

**visto** l'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, relativo alla promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori;

**visti** i decreti interministeriali del 24 aprile 2012 che definiscono ambiti, criteri e modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali e degli istituti tecnici negli spazi di flessibilità previsti e le relative linee guida approvato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca il 1° agosto 2012;

**visto** il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

**visto** il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 (Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89);

**visto** il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

**visto** il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 7 ottobre 2013 (Integrazione dell'elenco nazionale delle opzioni degli istituti tecnici con l'opzione «Tecnologie del legno» nell'indirizzo «Meccanica, mecatronica ed energia», articolazione «Meccanica e mecatronica»);

**visto** il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 12 marzo 2015 (Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti);

**vista** la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);

**visto** il Protocollo d'intesa fra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 19 ottobre 2020 che definisce il “Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia”;

**visti** i decreti legislativi 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

**visto** il decreto interministeriale 17 maggio 2018 (Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la

realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale);

**visto** il decreto Ministero dell'istruzione, università e ricerca 22 maggio 2018, n. 427 che ha recepito l'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018 (Rep. atti n. 100/CSR), riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e viceversa;

**visto** il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92 (Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

**visto** il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 23 agosto 2019, n. 766 con cui sono state adottate le linee guida atte a favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale e a individuare i criteri per la declinazione degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio;

**visto** il decreto del Ministero dell'istruzione 7 ottobre 2020, n. 89 (Adozione delle Linee Guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39);

**vista** la specifica disciplina derogatoria relativa al numero minimo di alunni per le autonomie scolastiche prevista dall'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023);

**vista** la legge regionale del 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa);

**vista** la legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali);

**vista** la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni');

**vista** la deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 367-6857 (Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 'Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa', articolo 27 – Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio);

**vista** deliberazione del Consiglio regionale 20 luglio 2021, n. 143-12399 con cui la Regione ha fornito indicazioni per il dimensionamento scolastico e l'offerta formativa per l'anno scolastico 2021/2022;

**preso atto** dell'Accordo fra la Regione Piemonte e l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2019, n. 4-850 relativo alla realizzazione a partire dagli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 di percorsi di

istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà da parte degli istituti professionali, ai sensi del decreto legislativo 61/2017;

**dato atto** delle previsioni di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in ordine alla riforma dell'organizzazione del sistema scolastico (Missione 4, Componente 1) volte a fornire una soluzione al dimensionamento della rete scolastica;

**considerata** l'importanza di fornire indicazioni agli enti locali e alle istituzioni scolastiche coinvolte nel processo di definizione della rete scolastica e dell'offerta formativa in modo da attuare una programmazione basata sulla concertazione e sulla collaborazione istituzionale, in grado di essere agevolmente recepita nel tessuto scolastico di riferimento;

**richiamato** il ruolo della Regione, nella programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, in merito alle varie componenti del sistema e alla promozione di interlocuzioni con i soggetti del territorio nel rispetto della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie;

**richiamata** l'importanza di valorizzare il sistema dell'istruzione nel suo complesso, salvaguardando il servizio scolastico nelle aree montane e marginali, geograficamente ed economicamente svantaggiate, a supporto del contrasto dello spopolamento e della dispersione scolastica, nonché di mantenere i percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale e mantenendo percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale;

**ritenuto, pertanto**, opportuno, ai fini di una ottimale governance territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa del Piemonte, procedere all'approvazione dell'atto di indirizzo e dei criteri per la definizione del Piano regionale di programmazione della rete scolastica e del Piano regionale dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado per l'anno scolastico 2023/2024, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**preso atto** che la Giunta regionale ha sentito la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa, di cui all'articolo 26 della legge regionale 28/2007, in data 7 luglio 2022;

**vista** la delibera della Giunta regionale dell'8 luglio 2022, n. 12-5323 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

**acquisito** il parere favorevole della VI commissione consiliare permanente, espresso a maggioranza in data 13 luglio 2022,

## **d e l i b e r a**

- di approvare l'atto di indirizzo ed i criteri per la definizione del Piano regionale di programmazione della rete scolastica e del Piano di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado per l'anno scolastico 2023/2024, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che l'atto di indirizzo e i criteri per la definizione del Piano regionale di programmazione della rete scolastica e del Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado per l'anno scolastico 2023/2024, siano ufficialmente trasmessi dal Settore politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio delle strutture

scolastiche alle amministrazioni provinciali piemontesi ed alla Città metropolitana di Torino per la redazione dei piani provinciali e metropolitano di dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2023/2024;

- di stabilire che le proposte dei piani provinciali e metropolitano di revisione e dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2023/2024 debbano pervenire all'amministrazione regionale entro il 3 novembre 2022;

- di demandare alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2022, l'approvazione del Piano regionale di programmazione della rete scolastica e del Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado per l'anno scolastico 2022/2024, sulla base dei criteri adottati con deliberazione del Consiglio regionale e sentita la competente commissione consiliare;

- di demandare alla Giunta regionale la trasmissione all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, per gli adempimenti di competenza del Piano regionale di programmazione della rete scolastica della rete scolastica per l'anno scolastico 2023/2024 e del Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado per l'anno scolastico 2023/2024;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

(omissis)

## **1. Premessa**

La programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa si pone l'obiettivo di definire i presupposti affinché la scuola piemontese possa operare in modo adeguato e attuale rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative, e promuovere l'integrazione e la coerenza tra i diversi cicli di istruzione (primaria, secondaria e terziaria). I principi cui tale programmazione si ispira sono delineati dalla L.R. 28/2007, che intende garantire agli allievi, fin dalla scuola dell'infanzia, l'accesso ad una offerta formativa diffusa e qualificata.

La Regione definisce i criteri per la programmazione del Piano regionale di revisione e dimensionamento della rete scolastica e del Piano dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome (di seguito: autonomie) piemontesi per l'anno scolastico (di seguito: a.s.) 2023/2024 tenendo in considerazione le dinamiche demografiche e le caratteristiche del territorio del Piemonte, caratterizzato da una forte frammentarietà amministrativa e con il maggior numero di comuni al di sotto dei 5.000 abitanti a livello nazionale, (1.046 su 1.181 comuni, cioè l'88,57% del totale regionale, il 18,99% a livello nazionale).

Il modello operativo individuato al fine di esplicitare al meglio gli effetti del presente atto di indirizzo è basato sul costante dialogo, la concertazione, la collaborazione istituzionale fra istituzioni scolastiche autonome (di seguito autonomie), Comuni, Province/Città Metropolitana di Torino, Uffici Scolastici territoriali e ogni altro soggetto interessato. Le proposte del territorio devono, quindi, essere il risultato di progettualità condivise, di cui siano state pienamente valutate le implicazioni organizzative nel loro complesso, e adeguatamente compiute, per consentirne l'agevole recepimento nel tessuto scolastico di riferimento.

Gli obiettivi generali che il presente atto di indirizzo persegue sono:

- individuare soluzioni stabili nel medio-lungo periodo, anche con riferimento alla presenza dei requisiti minimi per l'assegnazione di un Dirigente Scolastico e un Direttore dei Servizi Generali Amministrativi titolari;
- favorire un'articolazione efficace ed efficiente delle istituzioni scolastiche e dei plessi nel territorio regionale;
- evitare situazioni che determinino la frammentarietà della rete pur tenendo conto delle reali esigenze delle realtà locali e del disagio di frequenza scolastica non solo nei comuni montani, ma anche in quei comuni con situazione di alta o media marginalità socio-economica e con popolazione fino a 5.000 abitanti ricompresi nell'elenco approvato dalla Giunta regionale con deliberazione del 21 novembre 2008, n. 1-10104;
- mantenimento delle scuole nelle aree montane e marginali di cui sopra, geograficamente ed economicamente svantaggiate, quale misura a supporto del contrasto dello spopolamento, della dispersione scolastica e di un'istruzione inclusiva per gli alunni con minori opportunità a causa della loro ubicazione geografica;
- potenziare la continuità educativa sin dai primi anni di scolarizzazione, al fine di contrastare la dispersione scolastica, di garantire un approccio integrato all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, e formare cittadini consapevoli e responsabili in grado di affrontare i complessi scenari dell'attuale società sempre più connessa e interdipendente;
- salvaguardare la funzione educativa svolta dal segmento 0-6, in particolare per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, in coerenza con l'obiettivo 4.2 dell'Agenda dell'ONU 2030 sul diritto all'istruzione, che prevede che tutte le ragazze e i ragazzi abbiano accesso a uno sviluppo infantile precoce di qualità, alle cure necessarie e all'accesso alla scuola dell'infanzia, in modo che siano pronti per l'istruzione primaria;
- innalzare il livello qualitativo dell'offerta formativa, in rapporto alle risorse disponibili e alla vocazione del territorio, per migliorare le competenze degli studenti in un mercato del lavoro sempre più competitivo e in evoluzione e per favorire le potenzialità di sviluppo di ciascun allievo;
- implementare l'offerta degli istituti tecnici e professionali, quale base per la costituzione di una filiera formativa tecnico-professionale, in grado di attrarre i talenti dei giovani e di corrispondere alle crescenti richieste di figure professionali qualificate da parte del mondo del lavoro, riducendo l'attuale *skill mismatch*;
- consentire e favorire le opportunità di interazione con il sistema formativo, il mondo del lavoro, il sistema dell'università e della ricerca e i rapporti di rete tra le istituzioni scolastiche, enti e centri di formazione professionale, poli tecnico professionali, fondazioni ITS, università e sistema produttivo.

Gli enti di area vasta (province e città metropolitana) ed i comuni dovranno progettare le operazioni di dimensionamento e programmazione della rete e dell'offerta formativa per l'a.s. 2023/2024 con l'obiettivo di costituire un assetto radicato nel territorio attraverso strutture organizzativamente funzionali e durevoli nel medio-lungo periodo, in grado di garantire una didattica ed un'offerta formativa efficaci, qualitativamente adeguate e rispondenti alla reale domanda territoriale. Le operazioni saranno proposte sulla base di analisi che ne valutino il contesto, la sostenibilità e l'efficacia; tali analisi non devono costituire un mero adempimento formale ma un'occasione di miglioramento del progetto culturale ed educativo della scuola, che deve essere messa al centro delle dinamiche territoriali, come motore della crescita culturale della comunità.

La Regione, nella propria azione programmatica, terrà conto della complementarità del sistema, valorizzando tutte le componenti e promuovendo interlocuzioni con i soggetti del territorio, nel rispetto della libera scelta educativa da parte delle famiglie.

Saranno, inoltre, prese in considerazione le analisi effettuate nell'ambito delle iniziative attuate in sinergia con quanto definito in sede di programmazione comunitaria e di sviluppo delle potenzialità delle aree interne, al fine di salvaguardare il servizio scolastico nelle aree montane, di mantenere percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale e di valorizzare le attività di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO).

I dati di contesto sono illustrati in Appendice.

## ***2. Quadro normativo di riferimento***

### ***2.1. Normativa***

- legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 21 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", che all'articolo 137 affida allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, all'articolo 138 individua le funzioni amministrative da delegare alle Regioni, all'articolo 139 attribuisce alle province ed ai comuni alcune funzioni in materia di istruzione;
- decreto Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e s.m. i "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59";
- legge del 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, recante riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che all'articolo 64 prevede disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", che aggiorna i parametri per la formazione delle classi;

- decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- sentenza Corte Costituzionale n. 200/2009, che conferma che le regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica;
- decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- sentenza Corte Costituzionale n. 92/2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell'infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 ed i 3 anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli comuni) dell'articolo 2 del DPR n. 89/2009 e chiarisce che detta competenza non è dello Stato bensì spetta alle regioni nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica;
- direttiva del Ministero dell'Istruzione del 15 luglio 2010, n. 57 "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88";
- decreto interministeriale del 7 ottobre 2010, n. 211 "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";
- legge del 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", come modificata dalla legge del 12 novembre 2011 n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" stabilisce che il numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un Dirigente scolastico (DS) con incarico a tempo indeterminato e di un Dirigente dei servizi Scolastici e Amministrativi (DSGA) in via esclusiva sia pari ad almeno 600 alunni, ridotti a 400 per le istituzioni site nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche;
- sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 19, comma 4 del decreto legge 98/2011 convertito con modificazione dalla legge n. 111/2011, precisando che il dimensionamento e la programmazione della rete scolastica sono riservati alle Regioni nell'ambito della competenza concorrente";
- decreto interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7428 "Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale";
- decreto interministeriale del 24 aprile 2012, prot. n. 7431 "Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale";
- direttiva del Ministro istruzione università e ricerca del 1° agosto 2012, n. 69 "Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all'Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 2, lettera d), D.P.R. n. 88/2010";
- direttiva del Ministro del 1° agosto 2012, n. 70 concernente le Linee Guida per i percorsi degli Istituti Professionali relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all'Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 4, lettera c), D.P.R. n. 87/2010;
- decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";



- decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013, n. 52 "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89";
- decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 7 ottobre 2013 "Integrazione dell'elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici, opzione Tecnologie del legno nell'indirizzo Meccanica Meccatronica ed energia, articolazione Meccanica e Meccatronica";
- legge 8 novembre 2013, n. 128 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" ha disposto che, al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato il DS e il DSGA devono essere definiti con decreto interministeriale previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza Unificata. Fino al termine dell'a.s. nel corso del quale tale accordo sarà adottato, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 19, commi 5 e 5-bis, L. 111/2011;
- Accordo tra Governo, Regioni e Enti locali assunto in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali";
- decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 12 marzo 2015 "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei C.P.I.A.";
- legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e s.m.i.;
- decreto legislativo n. 60 del 13 aprile 2017 "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione professionale, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- decreto interministeriale del 17 maggio 2018 "Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale";
- decreto del MIUR del 22 maggio 2018 n. 427 "Recepimento dell' Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61";
- decreto interministeriale del 24 maggio 2018, n. 92 "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- decreto del MIUR del 23 agosto 2019, n. 766 "Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale", di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- circolare del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 11 novembre 2019, n. 22805 "Istruzione degli adulti e apprendimento permanente – funzionamento dei CPIA a.s. 2019/20";
- Accordo fra la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, approvato con D.G.R. n. 4-850 del 23 dicembre 2020, relativo alla realizzazione a partire dagli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte degli istituti professionali, ai sensi del D. Lgs. n. 61/2017;
- decreto interministeriale del 7 luglio 2020, n. 56 "Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di

Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011";

- decreto del Ministero dell'istruzione del 7 agosto 2020, n. 89, di adozione delle Linee Guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- Intesa n. 155/CSR del 10 settembre 2020 sullo schema di decreto recante "Regolamento recante rimodulazione dell'Allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, recante la correlazione tra le figure di Operatore e Tecnico del nuovo Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo Stato/Regioni del 1° agosto 2019, Rep. Atti n. 155/CSR, e gli indirizzi di istruzione professionale, nonché integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi contenuti nell'Allegato 2 del suddetto decreto";
- Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Giustizia "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia", siglato in data 19 ottobre 2020;
- legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m.i. "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", che all'articolo 1 comma 978 ha disposto che il numero minimo di alunni necessario affinché alle istituzioni scolastiche autonome possano essere assegnati un DS con incarico a tempo indeterminato e un DSGA in via esclusiva è ridotto da 600 a 500 unità, ovvero da 400 a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;
- circolare del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 8 settembre 2021, n. 21059 "Istruzione degli adulti e apprendimento permanente – funzionamento dei CPIA a.s. 2021/22";
- circolare del Ministero dell'istruzione del 30 novembre 2021, n. 29452 "Iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l' a.s. 2023/23";
- legge n. 234 del 30 dicembre 2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", che all'articolo 1 comma 343 ha novellato l'art. 1, comma 978 della L. 178/2020, estendendo anche agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/24 il numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un DS con incarico a tempo indeterminato e di un DSGA in via esclusiva pari ad almeno 500 alunni, ridotti a 300 per le istituzioni site nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche;
- decreto del Ministero dell'istruzione del 31 marzo 2022 n. 82 di adozione del Piano per la prosecuzione, nell'a.s. 2021-2022 delle attività scolastiche, educative e formative, in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione a seguito di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19;
- decreto interministeriale dell'11 aprile 2022, n. 90 "Dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2022/23";
- circolare del Ministero dell'istruzione del 29 aprile 2022, n. 16691 "Schema di decreto interministeriale recante le dotazioni organiche del personale ATA per il triennio 2022-2025 – Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario";
- Protocollo d'intesa prot. n. 4485 del 25 marzo 2022 tra il Provveditorato Regionale dell'amministrazione Penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e l'U.S.R. per il Piemonte finalizzato a promuovere il coordinamento regionale dell'istruzione in carcere;
- legge regionale del 28 dicembre 2007, n. 28 e s.m.i. "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa";
- legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali";
- legge regionale del 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" e s.m.i.;
- D.C.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988 di classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura;
- D.G.R. n. 1-10104 del 21 novembre 2008 che individua i comuni ad alta/media/bassa-moderata marginalità;
- D.C.R. 25 Marzo 2019, n. 367 – 6857 "Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), articolo 27 – Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio" e s.m.i.

## 2.2. Formazione delle classi

La formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è normata dal D.P.R. n. 81/2009, Titolo II, Capo II e III, come segue:

	Sezioni/Classi	Pluriclassi o classi articolate	Deroghe per comuni montani	Ulteriori deroghe (artt. 4, 5 e 7)
<b>Scuola dell'infanzia (art. 9)</b>	18-26 (29 in casi di eccedenze)			Possibile deroga del 10% dei parametri se motivata.
<b>Scuola primaria (art. 10)</b>	15-26 (27 in casi di eccedenze)	8-18	minimo per classe: 10 iscritti	Non più di 20 iscritti con la presenza di alunni disabili (nel rispetto delle dotazioni organiche)
<b>Scuola secondaria di I grado (art. 11)</b>	18-27 (28 in casi di eccedenze) (30 con sezione unica) (media iscritti $\geq 20$ per classi II e III)	10-18	minimo per classe: 10 iscritti	Per le classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura (organizzate anche in pluriclasse)
<b>Scuola secondaria di II grado (artt. 16 e 17)</b>	27-30 (25-30 con unico corso) (media iscritti $\geq 22$ per classi II, III, IV) (minimo 10 iscritti per classe V)	12-27		non si applicano i limiti minimi e massimi previsti.

## 3. Programmazione della rete scolastica

La struttura regionale competente è demandata a predisporre schede analitiche da utilizzare per le specifiche analisi sulla base dei parametri di contesto, sostenibilità ed efficacia indicati nei successivi sottoparagrafi, obbligatorie ai fini della valutazione delle proposte di programmazione.

Gli interventi di programmazione della rete dovranno tendere al raggiungimento della media regionale superiore a 950 alunni per istituto, e - in ogni caso - non potranno determinare a livello provinciale un decremento rispetto alla media alunni per istituto riferita all'a.s. 2022/23.

### 3.1. Punti di erogazione del servizio

Per "punti di erogazione del servizio" (di seguito PES) si intendono i plessi della scuola dell'infanzia, i plessi della scuola primaria, le succursali e le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado, le scuole coordinate, le succursali, le sezioni staccate e le sezioni annesse o aggregate della scuola secondaria di II grado, le sedi stabili dei CPIA.

Nell'ottica di privilegiare la stabilità del sistema scolastico, non saranno autorizzati nuovi PES di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado e II grado. Potranno essere autorizzate nuovi PES dei CPIA, comprese le sezioni carcerarie.

I parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono, di norma, i seguenti:

- i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti con almeno 20 bambini;
- i plessi di scuola primaria sono costituiti con almeno 35 alunni, con un corso completo; nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di almeno 2 corsi completi, ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono;
- le succursali e le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite, ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono, in presenza di almeno 40 alunni, con un corso completo;

- nelle scuole secondarie di II grado le scuole coordinate, le succursali, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate nonché gli indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede scolastica sono costituite con la previsione di un corso quinquennale.

I PES non attivi dall'a.s. 2020/21 o antecedenti, per i quali risulti –però- ancora presente il codice meccanografico ministeriale, sono soppressi a partire dall'a.s. 2023/24, ad esclusione delle scuole sussidiate dalla Regione Piemonte. L'eventuale riattivazione dei PES soppressi potrà essere richiesta nell'ambito di future programmazioni, nel rispetto dei parametri e criteri di riferimento della programmazione dell'a.s. di richiesta.

• **Mantenimento in deroga PES**

Al fine di preservare il servizio scolastico nelle comunità che per prime risentono del trend demografico negativo degli ultimi anni, e in cui la scuola riveste un importante ruolo sociale, anche in veste di contrasto allo spopolamento, possono essere mantenuti attivi, in deroga ai parametri indicati sopra, i PES di scuola statale, riconosciuti con codice meccanografico ministeriale e purchè funzionanti nell'a.s. 2022/23, siti in comuni montani e/o in comuni in situazione di marginalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104:

- di scuola dell'infanzia costituiti con monosezione inferiore ai parametri del D.P.R. n. 81/2009 e con almeno 10 bambini;
- di scuola primaria costituiti con almeno una classe di 10 bambini o una pluriclasse con minimo di 8 e massimo di 18 alunni;
- le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado costituite con almeno 20 alunni.

	<b>Soglia minima mantenimento PES</b>	<b>Deroghe soglia minima per il mantenimento PES nei comuni montani e/o marginali</b>
<b>Scuola dell'infanzia</b>	20 alunni	10 alunni
<b>Scuola primaria</b>	35 alunni (almeno 2 corsi completi in centri ad alta densità demografica)	10 alunni (pluriclasse min. 8/ max 18)
<b>Scuola secondaria di I grado</b>	40 alunni (corso completo)	20 alunni (sezioni staccate)
<b>Scuola secondaria di II grado</b>	corso quinquennale	//

Il Comune montano e/o marginale di cui sopra, sentita l'autonomia di riferimento, effettua un'analisi volta a valutare l'opportunità del mantenimento del PES:

- individuando la consistenza numerica dell'utenza attesa per l'a.s. 2023/24 sulla base delle nascite del bacino d'utenza del PES e sull'andamento della frequenza nell'ultimo triennio, anche ai fini dell'indicazione del rispetto dei parametri minimi sopra indicati;
- tenendo conto delle condizioni di sicurezza e delle caratteristiche dell'edificio scolastico presso cui è ubicato il servizio scolastico;
- indicando eventuali PES che permettano un facile accesso al servizio statale da parte degli alunni, secondo le condizioni di accesso relative alle distanze indicate:
  - per le scuole dell'infanzia non più di km 5 da percorrere in non più di 15 minuti;
  - per le scuole primarie da km 5 a km 9 da percorrere in non più di 20 minuti;
  - per le scuole secondarie di I grado non più di km 10 da percorrere in non più di 30 minuti.

Il Comune montano e/o marginale di cui sopra, con propria deliberazione:

- illustra, per ciascun PES, l'analisi sopra indicata, svolta ai fini della motivata valutazione del mantenimento del servizio scolastico;
- specifica la presenza delle condizioni per il mantenimento in deroga di quanto sopra;
- richiede il mantenimento in deroga del PES per l'a.s. 2022/23.

- **Statizzazione di scuola dell'infanzia paritaria**

Nei comuni in cui, a partire dall'a.s. 2023/24, cessa l'unico servizio pubblico di scuola dell'infanzia paritaria è possibile l'istituzione di un PES di scuola dell'infanzia statale, ai fini del mantenimento del servizio rivolto alla fascia di età fra i 3 e i 6 anni (cosiddetta "statizzazione di scuola paritaria"). La statizzazione è volta prioritariamente a garantire il servizio all'utenza che già afferisce alla scuola paritaria in via di cessazione in mancanza della possibilità di accedere agevolmente ad un analogo servizio.

Le precondizioni per la statizzazione della scuola paritaria sono:

- continuità del servizio della scuola dell'infanzia paritaria fino alla conclusione dell'a.s. 2022/23;
- esplicita cessazione del servizio da parte dell'ente gestore a partire dall'a.s. 2023/24 antecedente alla richiesta di statizzazione e nel rispetto dello statuto, a causa di motivate difficoltà gestionali e/o economico-finanziarie;
- in caso di IPAB, Associazioni e Fondazioni derivanti da IPAB tale evenienza richiede una specifica istruttoria, sia da parte degli enti interessati sia da parte del Settore regionale competente in materia di programmazione socio assistenziale/educativa, volta ad accertare se si sono contestualmente verificate le condizioni giuridiche che determinano causa di estinzione del soggetto giuridico gestore la scuola paritaria;
- numero di alunni attesi per l'a.s. 2023/24 non inferiore ai parametri previsti al precedente paragrafo, sia per l'ordinario mantenimento del PES in caso di comuni non rientranti fra quelli soggetti a deroga, sia per il mantenimento del PES in deroga in caso di comuni montani e/o in comuni in situazione di marginalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104;
- disponibilità, da parte del Comune, di spazi adeguati e a norma per ospitare la scuola dell'infanzia statale;
- verifica, da parte del Comune, dell'impossibilità di trovare un altro ente gestore e/o di mancanza di disponibilità di posti sufficienti ad accogliere gli alunni in una scuola a non più di 5 km da percorrere in non più di 15 minuti.

La statizzazione rappresenta l'ultimo passaggio di un articolato percorso che coinvolge in maniera attiva e fortemente sinergica l'ente gestore la scuola paritaria, il Comune presso cui la scuola paritaria è ubicata, le scuole viciniori, l'istituzione scolastica presso cui afferire il nuovo punto di erogazione del servizio.

L'ente gestore della scuola paritaria dispone la cessazione del servizio a partire dall'a.s. 2023/24 con deliberazione assunta secondo le modalità previste nel proprio Statuto, e trasmette tale atto al Comune. La volontà di cessare il servizio da parte dell'ente gestore deve essere motivata, non revocabile e senza alcun vincolo rispetto al buon esito della statizzazione.

Precedentemente all'adozione della deliberazione di cessazione del servizio di scuola dell'infanzia paritaria, l'IPAB, o la Fondazione o l'Associazione derivante da privatizzazione di IPAB operante quale ente gestore della scuola paritaria deve informare il Comune. L'ente gestore e il Comune informano congiuntamente il Settore regionale competente in materia di istruzione, nonchè il Settore regionale competente in materia di programmazione socio-assistenziale/educativa in merito alla sopravvenuta impossibilità di continuare il servizio successivamente alla conclusione dell'a.s. 2022/23, all'intenzione di cessare tale servizio e, sussistendo i presupposti di legge, alla volontà di estinguere l'IPAB o la Fondazione o l'Associazione derivante da privatizzazione di IPAB. Nella delibera di cessazione del servizio deve essere dato atto dell'avvio di tali interlocuzioni congiunte e della volontà di estinguere l'IPAB o la Fondazione o l'Associazione derivante da privatizzazione di IPAB sulla base dei presupposti di legge .

Il Comune compie verifiche finalizzate ad individuare la possibilità di:

- a) garantire il servizio di scuola paritaria tramite un altro ente gestore;
- b) accoglienza degli alunni della scuola paritaria in via di cessazione in una scuola statale a non più di 5 km da percorrere in non più di 15 minuti.

In caso di esito negativo delle verifiche sopra indicate, il Comune effettua un'analisi volta a valutare l'opportunità del mantenimento del servizio di scuola dell'infanzia a seguito della cessazione della scuola paritaria tramite statizzazione, sulla base dei seguenti parametri:

a) contesto

- bacino d'utenza di riferimento della scuola dell'infanzia paritaria (per "bacino d'utenza" si intende l'ambito territoriale di riferimento, ovvero l'insieme delle zone del comune, e degli eventuali comuni

limitrofi afferenti l'istituto scolastico di riferimento, da cui provengono abitualmente e con un flusso significativo i bambini che frequentano il PES di scuola paritaria);

- considerazione delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali complessive del bacino d'utenza;

b) sostenibilità

- individuazione dell'utenza scolastica attesa a partire dall'a.s. 2023/24, rapportata al bacino di riferimento, tenuto conto:
  - dell'andamento della frequenza dall'a.s. 2020/21 all'a.s. 2022/23 nella scuola paritaria e nelle scuole dell'infanzia statali viciniori;
  - dell'andamento demografico in corso riferito alle nascite dal 2017 al 2021 nel bacino d'utenza;
  - della disponibilità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori, mensa), e di eventuali investimenti di edilizia scolastica da effettuarsi al fine dell'attivazione del PES statale in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente;
  - dell'impegno economico complessivo conseguente all'attivazione di un nuovo PES statale, indicando anche i servizi attivati;

c) efficacia

- come l'istituzione del PES statale contribuisca alla razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio, al mantenimento della qualità del servizio scolastico tramite l'individuazione delle sezioni da attivare presso il PES, anche tenuto conto dei servizi di scuola dell'infanzia già attivi nel bacino d'utenza;
- individuazione dell'autonomia a cui afferire tale PES, in coerenza con i flussi di utenza del primo ciclo di istruzione già consolidati.

Il Comune informa l'autonomia dell'intenzione di avviare la statizzazione della scuola paritaria.

L'autonomia, con deliberazione del Consiglio di istituto, indica il proprio parere obbligatorio ma non vincolante circa la disponibilità ad acquisire il PES statale in corso di istituzione nella propria organizzazione scolastica, e trasmette tale atto al Comune.

Il Comune, acquisiti dall'ente gestore e dall'autonomia gli atti sopra indicati, con propria deliberazione di Consiglio:

- attesta la presenza delle precondizioni sopra indicate, necessarie per la proposta di statizzazione;
- richiama le verifiche effettuate finalizzate ad individuare un altro ente gestore e la possibilità di accoglienza degli alunni della scuola paritaria in via di cessazione in una scuola statale a non più di 5 km da percorrere in non più di 15 minuti, indicando le ragioni dell'esito negativo delle stesse;
- richiama, allegando altresì ogni documento utile, il percorso svolto da ente gestore, comune, autonomia;
- illustra l'analisi di contesto, sostenibilità e efficacia, sopra indicata, svolta ai fini della valutazione del mantenimento del servizio di scuola dell'infanzia a seguito di cessazione della scuola paritaria di cui sopra;
- approva la scheda analitica riguardante l'analisi di contesto, sostenibilità ed efficacia di cui sopra;
- richiede l'istituzione del PES statale e, contestualmente, il numero di sezioni necessarie sulla base delle normative vigenti in merito alla formazione delle sezioni;
- individua l'edificio presso cui ubicare il PES, indica gli eventuali interventi necessari ad ospitare la scuola statale da realizzarsi a proprio carico entro l'avvio dell'a.s. 2023/24, si impegna a censire tale edificio nell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, allega gli eventuali accordi sottoscritti con l'ente gestore la scuola paritaria che cesserà il servizio;
- assume espressamente a carico del proprio bilancio gli oneri gestionali derivanti dall'attivazione del PES statale.

• ***Nuove sezioni di scuole dell'infanzia statali***

Ai sensi della presente programmazione si definiscono "nuove sezioni" di scuola dell'infanzia:

- le sezioni, con orario a tempo pieno o a tempo ridotto, da attivarsi presso i PES di nuova costituzione nell'a.s. 2023/24, a seguito di "statizzazione di scuola paritaria";
- le sezioni aggiuntive, con orario a tempo pieno o a tempo ridotto, da attivarsi presso PES già funzionanti nell'a.s. 2022/23.
- il completamento orario delle sezioni già funzionanti a tempo ridotto nell'a.s. 2022/23 in caso di riorganizzazione del servizio all'interno della medesima autonomia o fra autonomie, con conseguente accorpamento di sezioni.

La Regione attua la programmazione delle nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale che potranno essere avviate a partire dall'a.s. 2022/23, tenendo secondo le seguenti priorità di intervento:

1. nuove sezioni presso nuovi PES istituiti nell'a.s. 2023/24 a seguito di statizzazione di scuola paritaria (in misura non superiore a quello della scuola paritaria che cesserà il servizio);
2. nuove sezioni presso PES già funzionanti al fine di accogliere gli alunni in lista d'attesa, a seguito di documentato incremento delle iscrizioni attese in conseguenza dell'incremento demografico o in caso di razionalizzazione del servizio a livello comunale o fra autonomie dello stesso bacino di riferimento;
3. nuove sezioni a tempo pieno a seguito di estensione dell'orario in sezioni funzionanti a tempo ridotto nell'a.s. 2022/23, in caso di riorganizzazione del servizio all'interno della medesima autonomia o fra autonomie, con conseguente accorpamento di sezioni;
4. riorganizzazione del servizio all'interno della medesima autonomia o fra autonomie senza incremento nel numero complessivo di sezioni.

L'effettiva attivazione delle sezioni inserite nella programmazione regionale per l'a.s. 2023/24 non comporta l'automatica attivazione delle stesse, in quanto sono in capo al Ministero dell'Istruzione, tramite l'Ufficio Scolastico Regionale (di seguito U.S.R.) per il Piemonte, le competenze in materia di assegnazione dell'organico e di formazione delle sezioni, i cui parametri di riferimento sono indicati al precedente paragrafo 2.2.

La richiesta di nuove sezioni deve essere volta a dare risposta a reali esigenze del territorio, e scaturisce da un'azione sinergica tra autonomia e comune, che sono chiamati a collaborare e a effettuare le opportune valutazioni nel rispetto delle reciproche competenze, sulla base dei seguenti parametri:

a) contesto

- bacino d'utenza di riferimento del PES di scuola dell'infanzia presso cui si richiede di attivare la nuova sezione (per "bacino d'utenza" si intende l'ambito territoriale di riferimento, ovvero l'insieme delle zone del comune, e degli eventuali comuni limitrofi afferenti l'istituto scolastico di riferimento, da cui provengono abitualmente e con un flusso significativo i bambini che frequentano tale PES);
- considerazione delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali complessive del bacino d'utenza;
- possibilità di soddisfacimento della richiesta dell'utenza attesa con riferimento alla disponibilità di posti riferibili al medesimo bacino d'utenza/presso PES di scuola statale limitrofi;

b) sostenibilità

- individuazione dell'utenza scolastica attesa a partire dall'a.s. 2023/24, rapportata al bacino d'utenza di riferimento, tenuto conto:
  - dell'andamento demografico in corso riferito alle nascite dal 2017 al 2021 nel bacino d'utenza;
  - dell'andamento dei flussi e della frequenza dall'a.s. 2020/21 all'a.s. 2022/23 per singolo PES dell'autonomia e delle autonomie viciniori;
  - dell'incremento e delle caratteristiche dell'utenza attesa per l'a.s. 2023/24 (n. totale alunni, n. alunni disabili certificati, alunni anticipatari);
  - capacità di assorbimento dell'utenza da parte di altri PES dell'autonomia e delle autonomie viciniori;
  - della disponibilità edilizia esistente prevista dal piano comunale di utilizzo degli edifici scolastici (aule, spazi, laboratori, mensa), e di eventuali investimenti di edilizia scolastica da effettuarsi al fine dell'attivazione della nuova sezione in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente;
  - dell'impegno economico complessivo conseguente all'attivazione della nuova sezione, indicando i servizi attivati;
  - delle modalità di gestione della eventuale lista d'attesa a livello di autonomia e comune;

c) efficacia

- come l'istituzione della nuova sezione non comporti frammentazione del servizio, ma contribuisca alla razionale distribuzione dell'offerta scolastica e al mantenimento della qualità del servizio scolastico sul territorio, anche in rapporto alle condizioni e caratteristiche complessive dell'edificio scolastico presso cui ubicare la sezione aggiuntiva a partire dall'a.s. 2023/24, e tenuto conto dei servizi di scuola dell'infanzia già attivi nei bacini d'utenza;
- individuazione dei PES coinvolti in caso di nuove sezioni a tempo pieno a seguito di estensione dell'orario in sezioni funzionanti a tempo ridotto nell'a.s. 2022/23 con conseguente accorpamento di sezioni e in caso di riorganizzazione del servizio all'interno della medesima autonomia o fra autonomie senza incremento nel numero complessivo di sezioni.

Il Comune, acquisita la motivata deliberazione del Consiglio di Istituto dell'autonomia di riferimento, con propria deliberazione:

- richiama, allegando altresì ogni documento utile, il percorso svolto da comune e autonomia;
- illustra l'analisi sopra indicata, svolta ai fini della valutazione dell'istituzione della nuova sezione;
- approva la scheda analitica di riferimento;
- richiede l'istituzione della nuova sezione;
- assume espressamente a carico del proprio bilancio gli oneri gestionali derivanti dall'attivazione della nuova sezione.

La Giunta Regionale può attivare consultazioni con i soggetti interessati, anche al fine di analizzare la richiesta dell'utenza in considerazione dell'offerta complessiva del territorio, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie.

#### • ***Servizio di scuola dell'infanzia della città di Torino***

In considerazione del calo demografico in atto, il Comune di Torino ha avviato un processo di armonizzazione dei servizi di scuola dell'infanzia comunale da articolarsi in ambito pluriennale, avviando interlocuzioni con Regione Piemonte e l'U.S.R. per il Piemonte.

Le analisi del Comune di Torino propedeutiche alla valutazione delle specifiche misure da adottare saranno svolte secondo criteri di contesto, sostenibilità ed efficacia con riferimento ai flussi, alle caratteristiche del bacino d'utenza, e all'impatto complessivo sulla rete di scuola dell'infanzia statale e comunale.

Al fine di tenere conto della complessità organizzativa della rete del Comune di Torino, in fase di definizione del Piano regionale di programmazione della rete scolastica potranno essere applicati motivati e limitati correttivi a quanto previsto in merito alla programmazione delle nuove sezioni di scuola dell'infanzia previsto dal presente atto di indirizzo.

#### • ***PES dei Centri per l'istruzione degli adulti – CPIA***

Sarà possibile prevedere una revisione e/o una integrazione dell'articolazione dei CPIA attivi con la finalità di rafforzare sul territorio l'assetto organizzativo dell'istruzione degli adulti, anche in funzione degli accordi di rete fra CPIA e autonomie del secondo ciclo di istruzione, salvaguardando la stabilità organizzativa e numerica dei CPIA nel corso della presente programmazione.

La revisione potrà interessare la riallocazione o la nuova istituzione di PES in cui viene svolta in maniera stabile e consolidata l'attività didattica riferibile ai percorsi di cui all'art. 4 comma 1 lettere a) e c) del D.P.R. 263/2012.

In caso di riallocazione di un PES già attivo, il Comune, con propria deliberazione:

- individua l'edificio e i locali in cui sarà ospitato il PES riallocato;
- garantisce - entro l'avvio delle attività scolastiche per l'a.s. 2022/23 - la disponibilità di tali locali in un edificio nelle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico previste dalla normativa vigente;
- individua la tipologia di offerta formativa attiva;
- richiama e allega la convenzione pluriennale per l'utilizzo dei locali sottoscritta dall'ente competente e dal CPIA, oppure la propria deliberazione relativa al piano di utilizzo degli edifici scolastici.

In caso di istituzione di un nuovo PES, il Comune ed il CPIA, ciascuno per quanto di competenza, effettuano un'analisi volta a evidenziare la necessità del nuovo PES, sulla base dei seguenti parametri:

##### a) contesto

- bacino d'utenza di riferimento del nuovo PES;
- eventuale precedente attività dell'istituendo PES quale sede didattica;
- considerazione delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali complessive del bacino d'utenza;

##### b) sostenibilità

- individuazione dell'utenza scolastica attesa a partire dall'a.s. 2023/24, rapportata al bacino d'utenza di riferimento, tenuto conto:
  - dell'andamento della frequenza e delle certificazioni dall'a.s. 2020/21 all'a.s. 2022/23 nel CPIA per i percorsi oggetto di richiesta;



- dell'analisi dei flussi attesi per l'a.s. 2023/24, per i percorsi oggetto di richiesta;
  - della disponibilità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori), e di eventuali investimenti di edilizia scolastica da effettuarsi al fine dell'attivazione del PES statale in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente;
  - del sistema dei trasporti attivo e dell'ottimizzazione delle strategie organizzative derivanti dall'utilizzo della didattica digitale integrata (DDI);
  - dell'impegno economico complessivo conseguente all'attivazione di un nuovo PES statale;
- c) efficacia
- come l'istituzione del PES statale contribuisca alla efficace distribuzione della rete scolastica per l'educazione degli adulti, anche alla luce degli accordi di rete attivi e delle ricadute attese in termini di miglioramento delle competenze della popolazione adulta.

Il CPIA, con deliberazione del Consiglio di istituto, illustra la motivata esigenza di istituzione di un nuovo PES, e trasmette la deliberazione e ogni documento utile al Comune. La deliberazione del Consiglio di istituto è obbligatoria ma non vincolante.

Il Comune, con propria deliberazione:

- illustra l'analisi sopra indicata;
- approva la scheda analitica di riferimento;
- individua l'edificio e i locali in cui sarà ospitato il nuovo PES;
- garantisce – entro l'avvio delle attività scolastiche per l'a.s. 2023/24 – la disponibilità di tali locali in un edificio nelle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico previste dalla normativa vigente;
- individua la tipologia di offerta formativa oggetto della richiesta;
- richiama e allega la convenzione pluriennale per l'utilizzo dei locali sottoscritta dall'ente competente e dal CPIA oppure la propria deliberazione relativa al piano di utilizzo degli edifici scolastici.

In caso di istituzione di un PES presso istituzione carceraria, il CPIA, con deliberazione del Consiglio di istituto, illustra l'analisi della frequenza attesa rispetto alla tipologia di offerta formativa richiesta. Tale offerta dovrà essere coerente con quanto previsto dagli accordi vigenti fra il Ministero di Giustizia e il Ministero dell'istruzione. Dovrà essere altresì attestata la situazione di disponibilità, da parte dell'istituzione carceraria presso cui si intende attivare l'offerta formativa, di locali adeguati sia alla didattica in presenza sia alla DDI.

### ***3.2. Revisione e dimensionamento autonomie***

La proposta di revisione dell'assetto organizzativo delle autonomie deve rappresentare il risultato di un percorso sinergico e collaborativi di analisi e concertazione tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali interessati.

Non saranno inserite nella programmazione regionale riorganizzazioni della rete scolastica che determinino:

- un incremento rispetto al numero di autonomie attive nell'a.s. 2022/23 a livello provinciale;
- un incremento rispetto al numero di autonomie "orizzontali" attive nell'a.s. 2022/23 a livello provinciale;
- l'istituzione di nuove autonomie sottodimensionate o il mantenimento di situazioni di sottodimensionamento;
- situazioni di sottodimensionamento in autonomie già attive e normodimensionate nell'a.s. 2023/23;
- l'istituzione di nuovi Istituti Omnicomprensivi.

- ***Istituzioni scolastiche sottodimensionate***

I parametri relativi alle autonomie normodimensionate, con particolare riguardo all'assegnazione ad un'istituzione scolastica del Dirigente Scolastico (DS) con incarico di titolarità e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) in via esclusiva, sono stati oggetti di diverse disposizioni normative.

I commi 5 e 5bis dell'art. 19 della L. n. 111 del 15 luglio 2011 come modificato dalla L. n. 183/2011, art. 4 comma 69 individuano i seguenti parametri al fine dell'assegnazione alle autonomie del DS con incarico di titolarità e del DSGA in via esclusiva:

- almeno 600 alunni;
- ridotto fino a 400 alunni per le istituzioni site nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni sopra indicato sono conferite in reggenza a un DS con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome; analogamente il posto di DSGA non è assegnato in via esclusiva, bensì in comune con altre istituzioni scolastiche.

Il D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito dalla L. n. 128 del 8 novembre 2013 ha disposto che, al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato il DS e il DSGA devono essere definiti con decreto interministeriale previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza Unificata. Fino al termine dell'a.s. nel corso del quale tale accordo sarà adottato, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 19, commi 5 e 5-bis, L. 111/2011.

Successivamente, il comma 978 dell'articolo 1 della L. n. 178 del 30 dicembre 2020 ha previsto che, limitatamente all'a.s. 2021/22, ai fini dell'assegnazione del DS e del DSGA, siano considerate normodimensionate le istituzioni scolastiche con almeno 500 alunni, ridotti a 300 per le istituzioni site nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche. Il comma ha, altresì, confermato che le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato sono conferite in reggenza a DS con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e che alle stesse non può essere assegnato in via esclusiva un posto di DSGA, ma un posto di DSGA in comune con altre istituzioni scolastiche.

Il comma 343 dell'articolo 1 della L. n. 234 del 30 dicembre 2021 ha novellato l'art. 1, comma 978 della L. 178/2020, estendendo anche agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/24 la disciplina derogatoria prevista per l'a.s. 2021/2022, relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un DS con incarico a tempo indeterminato e di un DSGA in via esclusiva pari ad almeno 500 alunni, ridotti a 300 per le istituzioni site nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche.

La Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico (Missione 4, Componente 1) prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede di ripensare all'organizzazione del sistema scolastico con l'obiettivo, tra l'altro, di fornire una soluzione al dimensionamento della rete scolastica. A questo scopo è stato avviato un confronto fra Ministero dell'Istruzione e Regioni, al fine di pervenire a una soluzione condivisa sui criteri di riparto delle risorse (DS e DSGA) per il dimensionamento scolastico. La Conferenza delle Regioni, in data 21 giugno 2022, ha espresso parere favorevole alla proposta avanzata dal Ministero dell'istruzione, condizionato alla richiesta di validità triennale dell'Accordo e con la raccomandazione di un aggiornamento rispetto al correttivo PON di 3 Regioni.

Esaminando i dati del monitoraggio dell'organico di diritto per l'a.s. 2022/23, saranno attive in Piemonte complessivamente 540 istituzioni scolastiche (di cui 12 CPIA) frequentate da 504.643 alunni, pari a 935 alunni per istituzione, così ripartiti

<b>Provincia</b>	<b>Alunni OD 2022/23</b>	<b>Istituzioni scolastiche</b>	<b>Alunni per autonomia</b>
Alessandria	45.644	50	913
Asti	24.080	27	892
Biella	18.555	22	843
Cuneo	77.199	88	877
Novara	43.514	42	1.036
Torino	257.684	259	995
<i>Provincia</i>	<i>158.800</i>	<i>167</i>	<i>951</i>

<i>Città</i>	<i>98.884</i>	<i>92</i>	<i>1.075</i>
Verbano Cusio Ossola	18.220	26	701
Vercelli	19.747	26	760
TOTALE REGIONE	504.643	540	935

La situazione delle istituzioni scolastiche ai sensi del comma 343 dell'articolo 1 della L. n. 234 del 30 dicembre 2021, normativa vigente per l' a.s. 2022/23 ai fini dell'assegnazione del DS e del DSGA risulta la seguente:

<b>Fascia numero alunni</b>	<b>Istituzioni scolastiche</b>
inferiore a 300 per le istituzioni situate nei comuni montani	0
inferiore a 400 ma superiore a 300 per le istituzioni situate nei comuni montani	7
superiore a 400 per le istituzioni situate nei comuni montani	99
inferiore a 500	1
inferiore a 600 ma superiore a 500	15
superiore a 600	406
<b>Totale</b>	<b>528</b>
<b>CPIA</b>	<b>12</b>
<b>Totale istituzioni scolastiche</b>	<b>540</b>

Le proiezioni per l'a.s. 2023/24 evidenziano il rischio per 3 autonomie ubicate in comuni montani di scendere al di sotto del numero di 300 alunni e di ulteriori 2 autonomie di scendere al di sotto del numero di 500 alunni.

Nelle more dell'approvazione dell'Accordo da parte della Conferenza Unificata, l'azione di dimensionamento per l'a.s. 2023/24 dovrà essere attuata secondo i seguenti obiettivi:

1. ridurre di una unità il numero di istituzioni attive, al fine di garantire che a ogni istituzione scolastica sia assegnato un DS con incarico di titolarità e un DSGA in via esclusiva;
2. incrementare il numero medio di alunni per istituto a livello provinciale.

La Province, in particolare quelle che nell'a.s. 2022/23 risultano avere l'autonomia al di sotto dei parametri di legge e/o un rapporto di alunni per istituto inferiore a 900 alunni, effettuano le necessarie valutazioni a livello territoriale, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

- **Autonomie del primo ciclo**

Per quanto attiene al primo ciclo di istruzione, considerato che permane la presenza di Istituzioni Scolastiche non ancora verticalizzate in Istituti Comprensivi, restano valide le consolidate indicazioni di carattere generale a favore del mantenimento e della diffusione dell'organizzazione didattica "verticale" in istituti comprensivi, nonché delle necessarie, approfondite valutazioni da applicare all'ambito di riferimento nel suo insieme e all'impatto complessivo della riorganizzazione prevista sulla rete provinciale.

Quest'ultima indicazione, in particolare, deve risultare prioritaria e adeguatamente valutata in caso di operazioni di revisione della rete scolastica finalizzata alla sola diversa allocazione di singoli punti di erogazione del servizio nel primo ciclo.

I comuni coinvolti nella variazione della rete scolastica del I ciclo di istruzione attivano incontri a livello locale con tutti i soggetti interessati e effettuano un'analisi condivisa volta a valutare la revisione della rete scolastica sulla base delle indicazioni di cui sopra e dei seguenti parametri:

a) contesto

- bacino d'utenza di riferimento delle scuole e delle singole autonomie coinvolte nella revisione della rete scolastica (per "bacino d'utenza" si intende l'insieme delle zone del comune, e degli eventuali comuni limitrofi afferenti l'autonomia di riferimento, da cui provengono abitualmente e con un flusso significativo i bambini che frequentano le scuole e le singole autonomie);
- considerazione delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali complessive del bacino d'utenza;
- flussi di frequenza consolidati fra i vari gradi scolastici delle autonomie coinvolte nella revisione della rete scolastica;

b) sostenibilità

- consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento da rapportarsi:
  - all'andamento della frequenza dall'a.s. 2020/21 all'a.s. 2022/23 nelle singole scuole e autonomie;
  - all'andamento demografico in corso riferito alle nascite dal 2017 al 2021 nel bacino d'utenza;
  - all'individuazione dell'utenza scolastica attesa a partire dall'a.s. 2023/24 sulla base delle nascite, tale da garantire un assetto consolidato nel medio/lungo periodo;
  - alla disponibilità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori, mensa), e a eventuali investimenti di edilizia scolastica da effettuarsi al fine di garantire l'erogazione del servizio scolastico in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente;
  - alla complessità delle nuove istituzioni scolastiche con riferimento al numero di punti di erogazione del servizio ed al numero di studenti;

c) efficacia

- come la revisione della rete scolastica contribuisce alla razionale ed efficace distribuzione della stessa nonché al mantenimento della qualità del servizio scolastico;
- come la revisione contribuisce all'innalzamento della media provinciale alunni/istituto.

Le autonomie coinvolte, con deliberazione del Consiglio di istituto, esprimono motivato parere, non vincolante, alla ipotesi di revisione. La deliberazione del Consiglio di istituto è trasmessa a tutti i Comuni sede di PES afferenti a ciascuna autonomia.

I comuni coinvolti, con propria deliberazione, acquisite le deliberazioni delle autonomie coinvolte:

- richiamano il percorso concertativo svolto;
- illustrano l'analisi sopra indicata, svolta ai fini della valutazione e dell'individuazione della soluzione di revisione della rete scolastica;
- approvano la scheda analitica di riferimento;
- prendono atto del parere delle autonomie di riferimento;
- riportano la nuova configurazione della rete scolastica, elencando i singoli PES, le autonomie di riferimento con la loro denominazione e la loro ubicazione (indirizzo).

In caso di operazioni di riorganizzazione che interessano la rete a livello sovracomunale:

- le deliberazioni dei Comuni sede di PES devono essere trasmesse al Comune sede di autonomia;
- la mancanza di deliberazione da parte di un comune sede di PES costituisce assenso alla riorganizzazione proposta dal comune sede dell'autonomia;
- la deliberazione del Comune sede di autonomia indica esplicitamente il proprio parere alla riorganizzazione;
- la deliberazione del Comune sede di autonomia è requisito essenziale per l'inserimento della riorganizzazione nel Piano provinciale.

- ***Autonomie del secondo ciclo***

Nelle autonomie formate da scuole secondarie di II grado, l'aggregazione fra istituti dovrà essere attuata preferibilmente tra istituti del medesimo ordinamento e tenendo conto dell'offerta formativa degli stessi, al fine di ottimizzare l'utilizzo di eventuali laboratori e favorire le interazioni all'interno del Piano dell'offerta formativa.

In caso di aggregazione di autonomie con diversa offerta formativa, saranno costituiti Istituti di Istruzione Superiore (IIS).

Le province e la città metropolitana attivano incontri a livello locale con tutti i soggetti interessati e effettuano un'analisi condivisa volta a valutare la revisione della rete scolastica sulla base dei seguenti parametri:

a) contesto

- bacino d'utenza di riferimento dei PES e delle singole autonomie coinvolte nella revisione della rete scolastica (per "bacino d'utenza" si intende l'insieme delle zone del comune, e degli eventuali comuni limitrofi afferenti l'autonomia di riferimento, da cui provengono abitualmente e con un flusso significativo gli studenti che frequentano i PES e le singole autonomie);
- considerazione delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali complessive del bacino d'utenza;

b) sostenibilità

- consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento da rapportarsi:
  - all'andamento della frequenza dall'a.s. 2020/21 all'a.s. 2022/23 nelle singole scuole e autonomie rispetto all'offerta formativa attiva;
  - alla previsione dell'andamento delle iscrizioni per gli a.ss. 2022/23 e 2023/24 sulla base dell'andamento demografico e tale da garantire un assetto consolidato nel medio/lungo periodo;
  - alla disponibilità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori, mensa) riferita all'Anagrafe dell'edilizia scolastica, e a eventuali investimenti di edilizia scolastica da effettuarsi al fine di garantire l'erogazione del servizio scolastico in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente;
  - alla complessità delle nuove istituzioni scolastiche con riferimento al numero di punti di erogazione del servizio ed al numero di studenti;

c) efficacia

- come la revisione della rete scolastica contribuisce alla razionale ed efficace distribuzione della stessa nonché al mantenimento della qualità del servizio scolastico a livello provinciale o subprovinciale con particolare riguardo alle sinergie in termini di offerta formativa;
- come la revisione contribuisce all'innalzamento della media provinciale alunni/istituto.

Le autonomie coinvolte, con deliberazione del Consiglio di istituto, esprimono motivato parere, non vincolante, alla ipotesi di revisione.

La provincia/città metropolitana, con propria deliberazione:

- richiama il percorso concertativo svolto;
- illustra l'analisi sopra indicata, svolta ai fini della valutazione e dell'individuazione della soluzione di revisione della rete scolastica;
- approva la scheda analitica di riferimento;
- prende atto del parere delle autonomie coinvolte;
- riporta la nuova configurazione della rete scolastica, elencando i singoli PES e le autonomie di riferimento e la loro ubicazione (indirizzo).

#### ***4. Programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado***

La progettazione dell'offerta formativa della scuola secondaria di II grado deve tenere conto:

- della reale domanda territoriale, così da armonizzare le esigenze educative personali, anche come forma di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e formativa, alle specifiche esigenze formative necessarie allo sviluppo economico del territorio e ad una migliore occupabilità dei giovani;
- della necessità di non impoverire la qualità dell'offerta attraverso una sua ridondanza e frammentazione, che, inoltre, determinerebbero una insostenibilità in termini di iscrizioni sul medio e lungo periodo;
- delle dimensioni, della complessità dell'autonomia –in particolare per quelle con più di 1.400 alunni- e degli spazi disponibili, anche in considerazione dell'andamento delle nascite.

La progettazione dovrà essere incardinata nella singola sede, intesa come singolo codice meccanografico attribuito o attribuibile dall'USR.

La struttura regionale competente è demandata a predisporre la scheda analitica che dovrà essere utilizzata per le analisi sulla base dei parametri di contesto, sostenibilità ed efficacia indicate nei successivi sottoparagrafi.

#### **4.1. Indirizzi e percorsi**

Il presente sottoparagrafo riguarda i nuovi corsi dell'offerta diurna, attivabili a integrazione o modifica dell'offerta formativa dell'autonomia, riferibili ai:

- bienni iniziali degli indirizzi dei istituti tecnici e relative articolazioni triennali;
- biennio iniziale del percorso del liceo artistico e relativi indirizzi triennali;
- quinquenni degli indirizzi degli istituti professionali e dei percorsi dei restanti licei, comprese l'opzione scienze applicate del Liceo scientifico e l'opzione economico-sociale del Liceo delle scienze umane.

A salvaguardia dell'offerta formativa dell'istruzione professionale non potranno essere richiesti nuovi corsi di studio di istituto tecnico o di liceo in sostituzione di indirizzi dell'istruzione professionale.

E' confermata anche per l'a.s. 2023/24 la sospensione della programmazione del Liceo musicale e coreutico e della sezione sportiva del Liceo scientifico.

Considerato che per il Liceo internazionale e per il Liceo Europeo non è stata avviato l'iter per l'emanazione della normativa di riordino prevista dall'articolo 3, comma 2, del DPR 89/2010, nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa non si procederà all'attivazione di nuove sezioni bilingue, di sezioni ad opzione internazionale, di Liceo classico europeo, di Liceo linguistico europeo, fino a diversa disposizione di legge.

La richiesta di attivazione a partire dall'a.s. 2023/2024 dell'indirizzo di Liceo linguistico in sostituzione di sezioni bilingui, di sezioni ad opzione internazionale, di Liceo classico europeo, di Liceo linguistico europeo attive nell'a.s. 2022/2023 è assimilabile all'istituzione di nuovi indirizzi a seguito di sostituzione di indirizzi attivi, pertanto le sezioni per cui si richiede la sostituzione potranno proseguire solo a esaurimento delle classi, e comunque ferme restando le sezioni istituite sulla base di accordi internazionali.

In fase di prima attivazione:

- per l'istituto tecnico sarà possibile indicare un'unica articolazione triennale di riferimento, a completamento del quinquennio;
- per il liceo artistico sarà possibile indicare un unico indirizzo di riferimento, a completamento del quinquennio;
- per gli indirizzi degli istituti professionali, il riferimento ai codici ATECO e NUP previsti all'allegato B del D.M. n. 92 del 24 maggio 2018, sarà riferito ad un unico ciclo.

L'offerta formativa proposta dovrà risultare coerente con la vocazione dell'istituto, nonché valorizzare le esigenze formative legate alle realtà socio economiche dei territori e al tessuto produttivo esistente, in coerenza con l'obiettivo 4.4 dell'Agenda dell'ONU 2030, che prevede di aumentare considerevolmente il numero di giovani e adulti con competenze specifiche –anche tecniche e professionali- per l'occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l'imprenditoria.

Le autonomie coinvolte propongono l'ampliamento/modifica dell'offerta formativa trasmettendo a provincia/città metropolitana il relativo progetto approvato con Deliberazione del Collegio docenti e Deliberazione del Consiglio d'Istituto e allegando ogni documento utile. Il progetto dovrà contenere elementi utili alla analisi di cui al successivo capoverso.

Le province e la città metropolitana attivano incontri a livello locale con tutti i soggetti interessati ed effettuano un'analisi condivisa delle singole proposte, anche con riferimento all'offerta di bacini e/o province limitrofi, volta a valutare l'eventuale incremento/modifica di offerta formativa delle scuole del secondo ciclo, sulla base dei seguenti parametri:

a) contesto:

- n. frequentanti rispetto all'offerta formativa dell'autonomia dall'a.s. 2020/21 all'a.s. 2022/23, e previsione delle iscrizioni per l'a.s. 2023/24 nell'autonomia, a offerta formativa invariata, sulla base dell'andamento demografico del bacino di riferimento;
- individuazione dei comuni bacino d'utenza (per "bacino d'utenza" si intende l'insieme delle zone del comune, e degli eventuali comuni limitrofi afferenti l'autonomia di riferimento, da cui provengono abitualmente e con un flusso significativo gli studenti che frequentano i PES dell'autonomia);
- caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali del bacino d'utenza;
- vocazione produttiva del territorio e analisi occupazionale rispetto all'indirizzo/percorso proposto;
- presenza di analoga offerta formativa nell'ambito territoriale di riferimento dell'utenza;
- consistenza della popolazione scolastica del bacino di riferimento rispetto all'offerta formativa già esistente;
- casi documentati in cui le istituzioni scolastiche e le agenzie formative presenti non riescano a soddisfare tutte le richieste degli allievi, avendo saturato tutti i locali disponibili;

b) sostenibilità:

- documentati dati previsionali delle iscrizioni relative all'indirizzo/percorso richiesto per l'a.s. 2023/24, sulla base dell'andamento demografico del bacino d'utenza, tali atti a garantire la sostenibilità del percorso per l'intero quinquennio;
- quantificazione della effettiva e documentata richiesta da parte del bacino d'utenza che non riesce ad essere soddisfatta dalla medesima offerta già presente nell'ambito di riferimento o perché l'indirizzo/percorso non è presente;
- come l'indirizzo/percorso risulti complementare rispetto all'offerta già attiva nel bacino d'utenza di riferimento in quanto non risulta in concorrenza e non determina duplicazioni/sovrapposizioni e con l'offerta formativa delle realtà limitrofe;
- coerenza del percorso/indirizzo richiesto con l'offerta formativa già attivata dall'autonomia;
- individuazione dell'eventuale indirizzo/percorso da portare a esaurimento a seguito di modifica dell'offerta formativa;
- disponibilità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori) individuata per ciascun edificio censito nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica presso cui sarà ospitato l'indirizzo/percorso, tale da consentire l'attivazione dell'indirizzo/percorso nel rispetto della sicurezza a partire dall'avvio del corso di studi e per tutta la sua durata, anche tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio dell'Istituto proponente;
- eventuali interventi di edilizia scolastica programmati, da effettuarsi al fine di garantire l'erogazione del servizio scolastico in condizioni di igiene, sicurezza e rispetto della normativa vigente;
- quantificazione e individuazione delle risorse necessarie, tempistica di completamento, impegno a realizzare gli interventi individuati da parte della provincia/città metropolitana o indicazione del soggetto finanziatore;
- armonizzazione della nuova offerta formativa con la rete dei trasporti pubblici già esistente o impegno a garantire il servizio, d'intesa con l'Agenzia della Mobilità Piemontese;

c) efficacia:

- documentata possibilità di sbocchi occupazionali coerenti con la vocazione economica e produttiva del territorio;
- fattibilità di realizzare esperienze di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) che consentano l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- coerenza dell'offerta richiesta con il fabbisogno rilevato dal tessuto socio economico, e con le aree tecnologiche e le priorità strategiche del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

Ai fini dell'eventuale inserimento nel Piano regionale dell'offerta formativa proposta, la provincia/città metropolitana, per ciascuna proposta, con propria deliberazione:

- richiama il percorso concertativo svolto;
- illustra l'analisi sopra indicata, svolta ai fini della valutazione e dell'individuazione dell'ampliamento o modifica dell'offerta formativa proposto, allegando altresì ogni documento utile;
- approva la scheda analitica di riferimento;
- attesta la coerenza della proposta ai criteri e parametri sopra indicati;
- indica presso quale PES si prevede di attivare il nuovo corso di studi;
- si assume gli oneri derivanti dall'istituzione dei corsi di studi proposti, anche in riferimento a eventuali interventi di edilizia scolastica individuati in fase di analisi.

## **4.2. Opzioni, articolazioni, indirizzi**

Il presente sottoparagrafo si riferisce al triennio attivabile nei percorsi diurni a partire dal terzo anno di Istituto tecnico e del Liceo artistico, il cui biennio risulti attivo nell'a.s. 2023/24, in quanto:

- necessario al completamento del corso di studi da parte degli studenti, in quanto avviato per la prima volta nell'a.s. 2021/22;
- a integrazione dell'offerta formativa già attiva presso il PES;
- in sostituzione dell'offerta formativa già attiva presso il PES, che prosegue fino a esaurimento del corso.

Non saranno autorizzate articolazioni e/o opzioni in numero superiore al numero delle classi del biennio attivate nell'a.s. 2023/2024 per l'indirizzo di studio di riferimento. In caso il numero delle classi attive per ciascun anno di corso sia differente, sarà preso a riferimento l'anno di corso con il minor numero di classi. Il numero degli studenti riferiti a tali classi dovrà essere tale da consentire l'attivazione di classi intere, al fine di evitare il proliferare del fenomeno delle classi articolate.

Le autonomie coinvolte propongono il completamento/ampliamento/modifica dell'offerta formativa approvandone il relativo progetto con Deliberazione del Collegio docenti e Deliberazione del Consiglio d'Istituto e allegando ogni documento utile.

Ai fini dell'eventuale inserimento nel Piano regionale dell'offerta formativa proposta, la provincia/città metropolitana, per ciascuna proposta, con propria deliberazione:

- richiama il percorso concertativo svolto;
- in caso di ampliamento o di modifica dell'offerta formativa proposto, illustra l'analisi indicata al precedente sottoparagrafo 4.1., allegando altresì ogni documento utile;
- attesta la coerenza della proposta ai criteri e parametri sopra indicati;
- si assume gli oneri derivanti dall'ampliamento o modifica dell'offerta formativa proposto, anche in riferimento a eventuali interventi di edilizia scolastica individuati in fase di analisi.

## **4.3. Offerta formativa nei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti**

Il presente sottoparagrafo si riferisce ai percorsi di secondo livello di cui all'art. 4 comma 1 lettera b) del D.P.R. 263/2012 (corsi ex – serali e presso carceri).

In considerazione delle peculiarità didattiche caratterizzanti l'offerta formativa di II livello dell'educazione degli adulti, e dell'utenza ad essa interessata, fermo restando quanto indicato ai sottoparagrafi 4.1 e 4.2, e precisato che non sarà autorizzata nuova offerta formativa difforme da quanto già attivo nei corsi diurni:

- per gli istituti tecnici e per i licei artistici sarà possibile individuare per ciascun indirizzo di studio il biennio comune ed un'unica articolazione triennale riferita all'indirizzo di studio individuato;
- in fase di prima attivazione non sarà possibile indicare più articolazioni triennali, al fine di evitare la formazione di classi articolate;
- per gli istituti professionali la programmazione sarà coerente con gli ordinamenti vigenti, in attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale di formulazione degli specifici piani orario, riferiti all'ordinamento introdotto dal D. Lgs. 61/2017, per i corsi di educazione degli adulti di II livello;
- la richiesta di nuova offerta formativa presso sedi in cui non sono effettivamente attivati indirizzi già autorizzati nelle precedenti programmazioni e presenti nell'offerta formativa dell'autonomia è comunque subordinata alla sostituzione di tali indirizzi;
- nell'a.s. 2023/24 non potrà essere richiesto e autorizzato più di un nuovo percorso di istruzione degli adulti o nuova articolazione per autonomia.

Per l'analisi di contesto, sostenibilità ed efficacia si rimanda a quanto indicato al sottoparagrafo 4.1.

Le autonomie coinvolte approvano le proposte relative ai percorsi di secondo livello da attivarsi a partire dall'a.s. 2023/24 approvandone il relativo progetto con Deliberazione del Collegio docenti e Deliberazione del Consiglio d'Istituto e allegando ogni documento utile.

In particolare:



- per i percorsi di secondo livello presso sezioni serali dovranno essere trasmessi gli Accordi di rete attivi stipulati fra l'autonomia del secondo ciclo e il /i CPIA, relativo al nuovo percorso di istruzione degli adulti oggetto delle Deliberazioni di cui sopra;
- per i percorsi di secondo livello negli istituti di prevenzione e pena dovrà essere trasmesso il verbale della Commissione Didattica, costituita presso l'istituto penitenziario, relativo al nuovo percorso oggetto delle Deliberazioni di cui sopra. Il verbale dovrà espressamente indicare la disponibilità di locali adeguati sia alla didattica in presenza sia alla didattica digitale integrata (DDI), nonché di spazi e attrezzature laboratoriali adeguati e coerenti con l'indirizzo del percorso richiesto.

Ai fini dell'eventuale inserimento nel Piano regionale dell'offerta formativa proposta, la provincia/città metropolitana, per ciascuna proposta, con propria deliberazione:

- richiama il percorso concertativo svolto;
- illustra l'analisi sopra indicata, svolta ai fini della valutazione e dell'individuazione dell'ampliamento/modifica dell'offerta formativa proposta;
- approva la scheda analitica di riferimento;
- attesta la coerenza della proposta ai criteri regionali;
- indica presso quale PES si prevede di attivare il nuovo corso di studi;
- si assume gli oneri derivanti dall'istituzione del corso di studi proposto, anche in riferimento a eventuali interventi di edilizia scolastica individuati in fase di analisi.

#### **4.4. Validità dell'offerta formativa**

Gli indirizzi, i percorsi, le articolazioni e opzioni dell'offerta diurna e dei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti oggetto della presente programmazione per l'a.s. 2023/24, compresi quelli acquisiti a seguito di accorpamento, per i quali non sia mai attivata la prima classe o il periodo didattico di riferimento, saranno soppressi dopo tre anni scolastici. La struttura della Regione competente per materia e l'U.S.R. per il Piemonte effettuano annualmente una ricognizione congiunta al fine di monitorarne l'effettiva attivazione. Compete all'U.S.R. per il Piemonte la cancellazione a sistema del relativo codice indirizzo in tempo utile e antecedentemente all'avvio delle iscrizioni per l'a.s. 2026/27.

La loro eventuale reintroduzione dovrà essere espressamente richiesta nel Piano provinciale/metropolitano secondo i criteri e modalità previsti per la programmazione di riferimento.

Gli indirizzi, i percorsi, le articolazioni e opzioni autorizzati con le programmazioni relative agli aa.ss. 2020/21 o precedenti, decadono automaticamente entro l'avvio delle iscrizioni per l'a.s. 2023/24:

- in caso di offerta diurna per cui non sia mai stata attivata la prima classe di riferimento;
- in caso di offerta dei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti per cui non sia mai stato attivato alcun periodo didattico di riferimento;
- in caso di offerta diurna o dei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti non attiva dall'a.s. 2020/21.

La struttura della Regione competente per materia e l'U.S.R. per il Piemonte monitorano l'applicazione di quanto già precedentemente disposto con D.C.R. n. 8-21579 del 1.10.2019, D.C.R. n. 86-1988 del 25.9.2021 e D.C.R. n. 143-12399 del 20.7.2021 ai fini della validità dell'offerta formativa per l'a.s. 2023/24 e della cancellazione dei codici meccanografici privi di offerta formativa.

Compete all'U.S.R. per il Piemonte la cancellazione a sistema del relativo codice indirizzo assegnato, in tempo utile e antecedentemente all'avvio delle iscrizioni per l'a.s. 2023/24.

L'eventuale reintroduzione degli indirizzi, percorsi, articolazioni e opzioni automaticamente decaduti, a seguito di incremento della richiesta da parte dell'utenza adeguatamente motivato e documentato, dovrà essere espressamente richiesta nel Piano provinciale/metropolitano secondo i criteri e modalità previsti per la programmazione di riferimento.

## **5. Procedure e tempistica**

**Gli atti deliberativi delle istituzioni scolastiche, dei comuni e delle province e di città metropolitana di Torino devono essere assunti successivamente all'approvazione, con Deliberazione di Consiglio Regionale, del presente atto di indirizzo. Gli atti assunti antecedentemente alla data di approvazione di tale Deliberazione non sono validi ai fini della presentazione delle richieste di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa**

Come indicato nei precedenti paragrafi, la revisione della rete scolastica, il dimensionamento e la definizione dell'offerta formativa devono scaturire da un'azione sinergica tra istituzioni scolastiche e territoriali, che sono chiamate a collaborare nel rispetto delle reciproche competenze attraverso forme di confronto e di dialogo costruttivo.

La Conferenza territoriale, convocata dalla Provincia/Città metropolitana, rappresenta il momento conclusivo del confronto a livello territoriale e precede l'adozione dei rispettivi Piani da parte della Provincia/Città metropolitana.

Alla Conferenza territoriale sono invitati i sindaci dei comuni coinvolti nella programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado, i dirigenti scolastici delle autonomie, un rappresentante dell'Ambito territoriale di riferimento. La Provincia/Città Metropolitana redige un verbale della Conferenza.

Nel corso della Conferenza territoriale sono illustrate tutte le richieste pervenute. Al fine di garantire il pieno rispetto del percorso concertativo, non potranno essere inserite nei Piani provinciali/metropolitano le proposte pervenute successivamente o non esaminate in sede di Conferenza territoriale.

I **Comuni** trasmettono, alla provincia/città metropolitana le proposte deliberate, le relative deliberazioni dei Consigli di Istituto delle autonomie interessate, nonché ogni documento utile, relative a:

- mantenimento di PES in deroga;
- statizzazione di scuola paritaria;
- nuove sezioni di scuole dell'infanzia statali;
- PES dei CPIA;
- revisione e dimensionamento autonomie del primo ciclo.

Le **autonomie** trasmettono alla provincia/città metropolitana le deliberazioni nonché ogni documento utile, relativamente a:

- revisione e dimensionamento autonomie del secondo ciclo;
- programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado e dell'istruzione degli adulti.

Costituiscono requisito ai fini della validità dell'inserimento delle proposte dei Comuni nei Piani provinciali/metropolitano:

- il rispetto del procedimento e l'esplicita illustrazione negli atti assunti da tutti gli enti coinvolti del percorso di analisi e di concertazione, secondo quanto indicato nei rispettivi paragrafi e sottoparagrafi di riferimento delle proposte;
- l'approvazione della specifica scheda di riferimento (ove previsto);
- il rispetto delle disposizioni, procedure e tempistiche indicate al presente paragrafo 5.

**La provincia/città metropolitana:**

- acquisisce gli atti e la documentazione indicati ai precedenti paragrafi per le proposte relative alla rete scolastica delle scuole del I e II ciclo e ai CPIA del territorio;
- acquisisce gli atti e la documentazione indicati ai precedenti paragrafi per le proposte relative alla programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado del territorio;
- richiede le eventuali, necessarie, integrazioni documentali alle proposte ricevute;
- convoca la Conferenza territoriale secondo le modalità precedentemente indicate;
- delibera in merito:

- all'approvazione del verbale della Conferenza territoriale in cui sono indicate le operazioni esaminate;
  - alla coerenza rispetto ai criteri previsti dal presente atto di indirizzo per ciascuna delle proposte inserite nel Piano provinciale/metropolitano relative alla programmazione della rete scolastica (paragrafo 3), formulate e trasmesse dai comuni secondo le modalità sopra indicate o relative alle autonomie del secondo ciclo di istruzione;
  - alla motivazione dell'eventuale non inserimento nel Piano provinciale/metropolitano di proposte relative alla programmazione della rete scolastica delle scuole del I e II ciclo e ai CPIA;
  - alle eventuali operazioni di programmazione della rete scolastica che, pur coerenti con i criteri previsti dal presente atto, non risultano avere la piena condivisione di tutte le parti interessate, evidenziando le motivazioni alla base dell'inserimento della proposta nel proprio Piano;
  - alla proposte di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado (paragrafo 4), secondo quanto indicato in ciascun sottoparagrafo di riferimento;
  - alla coerenza rispetto ai criteri previsti dal presente atto di indirizzo per ciascuna delle proposte relative alla programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado, inserite nel Piano provinciale/metropolitano;
  - all'approvazione del proprio Piano di revisione e dimensionamento della rete scolastica, con riferimento alle operazioni indicate al precedente paragrafo 3;
  - all'approvazione del proprio Piano dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado, con riferimento alle operazioni indicate al precedente paragrafo 4, sottoparagrafi 4.1, 4.2 e 4.3.
  - all'assunzione degli oneri derivanti dall'istituzione di ciascun corso di studi proposto, ai fini dell'eventuale inserimento nel Piano regionale
- trasmette, via PEC, alla competente struttura della Giunta Regionale le proprie deliberazioni di cui al punto precedente ed i relativi allegati, il verbale della Conferenza territoriale, gli atti deliberativi di comuni, autonomie e enti gestori scuole paritarie, le schede di analisi e ogni documento utile a corredo delle proposte, entro il **3 novembre 2022**.

Il Piano provinciale/metropolitano non potrà essere integrato con ulteriori proposte successivamente alla sua adozione.

La **Regione**, acquisiti gli atti deliberativi, i Piani di cui sopra e tutta la documentazione dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino:


- ne verifica la rispondenza con gli indirizzi ed i criteri di cui ai paragrafi precedenti, anche tramite la richiesta di integrazione documentale;
- attiva consultazioni con l'U.S.R. per il Piemonte;
- acquisisce il parere della competente commissione consiliare;
- approva con deliberazioni della Giunta regionale, il Piano regionale di programmazione della rete scolastica, e il Piano regionale di programmazione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado entro il **31 dicembre 2022**, e li trasmette all'U.S.R. per il Piemonte per i dovuti adempimenti.

## APPENDICE

### ◆ **Contesto demografico**


L'analisi del quadro demografico del Piemonte degli ultimi quindici anni decennio indica che, dopo gli anni di crescita dell'inizio del millennio, da ormai circa un decennio si registra un costante calo nella popolazione residente. Alla data del 31.12.2021 il numero dei residenti era di 4.252.200 abitanti, evidenziando un saldo negativo di oltre 21.000 abitanti rispetto all'anno precedente, pari ad tasso di variazione del 5,3 per mille.

**Grafico 1 – Andamento popolazione residente Piemonte**



Le nascite, ormai in diminuzione da circa un decennio, e presentano un saldo negativo di circa 500 nascite rispetto al 2020 (-1,8%), mentre l'indice di natalità scende ulteriormente al 6,1 per mille abitanti.

**Grafico 2 – Indice natalità Piemonte**



Il calo delle nascite si riflette in maniera chiara nell'andamento della popolazione per fasce di età nel decennio 2011-2020.

Le fasce di età prese in esame sono 0-2, riferita alla popolazione che ha come riferimento i servizi educativi dell'infanzia, 3-5 che fa riferimento alla scuola dell'infanzia, 6-10 che fa riferimento alla scuola primaria, 11-13 che fa riferimento alla scuola secondaria di I grado e 14-18 che fa riferimento alla scuola secondaria di II grado e ai percorsi di IeFP.

**Tabella 1. Popolazione al 31.12.2020 per fasce d'età e popolazione scolastica a.s. 2020/21**

Servizi educativi dell'infanzia	Scuola dell'infanzia			Scuola primaria			Scuola secondaria I grado			Scuola secondaria II grado		
Popolazione 0-2 anni	Popolazione 3-5 anni	Popolazione Scuola infanzia	tasso di scolarizzazione generico	Popolazione 6-10 anni	Popolazione Scuola primaria anno scolastico	tasso di scolarizzazione generico	Popolazione 11-13 anni	Popolazione Scuola secondaria di I grado	tasso di scolarizzazione generico	Popolazione 14-18 anni	Popolazione Scuola II grado SOLO CLASSI DIURNE	tasso di scolarizzazione generico
84.706	97.162	92.675	95,38	180.546	177.368	98,24	116.957	117.252	100,25	190.836	173.408	90,87


dati ISTAT e Rilevazione scolastica regionale – elaborazioni IRES Piemonte e Regione Piemonte

**Tabella 2 Popolazione in età scolastica suddivisa per fasce**

											Variazione 2018 - 2020		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Differenza Valori assoluti	Incremento aritmetico medio annuo (‰)	Variazione triennio (‰)
0 - 2	112.695	111.671	110.545	107.064	102.490	98.891	95.733	91.226	87.614	84.706	-11.027	-38,39	-115,18
3 - 5	115.684	117.448	117.844	115.482	112.779	109.820	106.827	102.136	99.067	97.162	-9.665	-30,16	-90,47
6 - 10	187.406	189.870	194.104	195.178	195.707	194.989	192.962	188.548	184.416	180.546	-12.416	-21,45	-64,34
11 - 13	112.579	113.142	114.707	114.142	114.686	115.166	115.411	115.438	116.201	116.957	1.546	4,47	13,40
14 - 18	182.381	183.997	187.457	189.828	190.881	191.247	192.017	190.862	190.247	190.836	-1.181	-2,05	-6,15
	<b>712.756</b>	<b>718.140</b>	<b>726.670</b>	<b>723.708</b>	<b>718.558</b>	<b>712.129</b>	<b>704.967</b>	<b>690.228</b>	<b>679.564</b>	<b>672.227</b>	<b>-32.740</b>	<b>-15,48</b>	<b>-46,44</b>

dati ISTAT – elaborazioni IRES Piemonte e Regione Piemonte

**Grafico 3 – Andamento della popolazione in età scolastica suddivisa per fasce**



### ◆ **La rete scolastica**


Le autonomie riferite al primo ciclo di istruzione rappresentano il 66% dell'offerta totale, e per la quasi totalità sono caratterizzate dal modello cosiddetto "verticale". Il 19% delle autonomie risulta avere almeno un punto di erogazione del servizio ubicato in territorio montano.

**Tabella 3 – Autonomie a.s. 2022/23**

Provincia	Direzione Didattica	Istituto Secondario I grado	Istituto Comprensivo	Convitto / Istituto Onnicomprensivo	Istituti Superiori	CPIA	Totale
Alessandria	2	0	31	0	15	2	50
Asti	2	1	15	0	8	1	27
Biella	0	0	15	0	6	1	22
Cuneo	0	0	59	0	27	2	88
Novara	0	0	26	1	14	1	42
Torino	4	1	167	3	80	5	259
<i>Provincia</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>1</i>	<i>41</i>	<i>3</i>	<i>167</i>
<i>Città</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>47</i>	<i>2</i>	<i>38</i>	<i>2</i>	<i>92</i>
Verbano Cusio Ossola	2	1	14	1	8	0	26
Vercelli	0	0	17	0	9	0	26
<b>TOTALE REGIONE</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>344</b>	<b>5</b>	<b>167</b>	<b>12</b>	<b>540</b>

**Grafico 4 – Autonomie a.s. 2021/22**

Sono 230 i Comuni sede di almeno un'autonomia. Sebbene 1/3 delle autonomie sia ubicato nei capoluoghi di provincia, la percentuale varia in maniera significativa fra i territori, con agli estremi opposti la provincia di Cuneo, con ben l'86% delle autonomie ubicate in comuni differenti dal capoluogo e la provincia di Asti che ha il 50% delle autonomie ubicate al fuori del capoluogo.




dati DGR n. 29-2779 del 29.12.2021 e Rilevazione scolastica regionale


**Grafico 5 – Comuni sede autonomia a.s. 2022/23**

La composizione delle autonomie risulta caratterizzata da una significativa articolazione, che riflette la frammentarietà della distribuzione territoriale e amministrativa del Piemonte: il 43% delle autonomie è articolata su più comuni, la maggior parte fra 2 e 7 comuni, ed una piccola percentuale fra 8 e 11 comuni.

Anche la distribuzione dei PES risulta influenzata dalla collocazione geografica, in alcune aree montane o caratterizzate da marginalità socio-economica si



riscontra una polarizzazione del servizio, anche in termini di edilizia scolastica: gli oltre 3.500 PES statali sono ospitati in circa 3.000 edifici.




La polarizzazione del servizio e la diminuzione nel numero degli alunni ha comportato un costante aumento nel numero dei PES in deroga, in particolare nell'ultimo triennio (+ 57 PES), in particolare nella scuola dell'infanzia.

Nell'a.s. 2022/23 sono circa 370 i piccoli PES mantenuti attivi, in deroga ai parametri ordinari, in comuni montani o marginali.

**Figura 1 – Comuni con PES statali e con PES in deroga a.s. 2022/23**  
dati Rilevazione scolastica regionale, DGR n. 4-4457 del 29/12/2021 e Sistema informativo dell'edilizia scolastica

Complessivamente circa 850 comuni su 1.181 risultano avere almeno un punto di erogazione del servizio scolastico statale o paritario. Nell'a.s. 2022/2023 la rete scolastica piemontese risulta complessivamente formata da oltre 4.200 scuole, di cui circa il 17% appartenenti alla scuola paritaria. L'offerta di scuola non statale è significativa nella scuola dell'infanzia dove rappresenta circa 1/3 dell'offerta complessiva, mentre per gli altri gradi scolastici si attesta al di sotto del 10% dell'offerta.


**Gráfico 5- Percentuale scuole statali e non statali per grado scolastico a.s. 2022/23**



## ◆ Gli alunni

Il decremento demografico in atto ha determinato da alcuni anni una costante e consistente diminuzione dei frequentanti la scuola dell'infanzia, che sta interessando progressivamente anche il resto del primo ciclo, con effetti ormai consolidati nella scuola primaria e che stanno evidenziandosi nella scuola secondaria di I grado. Al contrario, i frequentanti la scuola secondaria di II grado risultano ancora in fase di crescita, sebbene in misura meno marcata rispetto ai precedenti anni scolastici. Appare, quindi, evidente che nell'arco di pochi anni scolastici la flessione interesserà anche il secondo ciclo di istruzione.

**Grafico 6- Andamento iscritti scuole statali e non statali dall'a.s. 2001/02 all' a.s. 2021/22**



dati Rilevazione scolastica regionale

I dati riferiti alle scuole statali e non statali per l'a.s. 2021/22 evidenziano come vi sia una flessione complessiva di oltre 5.000 alunni rispetto all'a.s. precedente, pari a circa l'1%.

La diminuzione più consistente non si registra più nella scuola dell'infanzia, dove comunque vi sono 1.300 alunni in meno (- 1,4%), bensì nella scuola primaria con oltre 4.000 alunni in meno (- 2,4%). Anche la scuola secondaria di I grado inizia a segnare i primi segnali negativi con 1.000 alunni in meno, mentre la scuola secondaria di II grado mostra ancora un saldo positivo, anche se più moderato rispetto agli anni precedenti, registrando circa un migliaio di alunni in più (+ 0,98%).


Per effetto della diminuzione degli alunni nelle scuole primarie, si registra ormai da almeno un quinquennio un costante aumento delle pluriclassi, che vengono costituite nei casi in cui non si raggiunge il numero minimo per comporre una classe singola omogenea per anno di corso. Sebbene la costituzione delle pluriclassi riguardi in particolare i comuni montani e marginali, in quanto consente di mantenere un presidio scolastico nelle zone a bassa densità di popolazione, si stanno attivando pluriclassi anche nelle zone periferiche di comuni di media dimensione. Aumenta anche il numero di bambini che frequentano una pluriclasse, con un'incidenza di quasi il 5% sul totale degli alunni.

**Tabella 4 – Andamento delle pluriclassi nella scuola primaria**

	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	differenza nel triennio	% differenza nel triennio
Pluriclassi	519	532	547	570	592	611	64	11,70
% sul totale delle classi	5,59	5,78	6,01	6,37	6,68	7,01	0,99	

dati monitoraggi O.F. aa.ss. 2017/18- 2021/22 e monitoraggio O.D. a.s. 2022/23





**Grafico 7- Distribuzione territoriale pluriclassi a.s. 2021/22**


Le piccole sedi di scuola primaria che ospitano esclusivamente pluriclassi sono oltre 170, mentre circa il 30% dei PES hanno al proprio interno almeno una classe organizzata su diversi anni di corso. La tendenza è confermata dai dati provvisori dell'a.s. 2022/23.

*dati Rilevazione scolastica regionale*

L'analisi dei dati della scuola secondaria di II grado, conferma la preferenza degli allievi per i percorsi liceali, che risultano in continua crescita ed accolgono quasi la metà degli studenti del secondo ciclo, mentre i percorsi dell'istituto tecnico accolgono 1/3 degli alunni e gli istituti professionali risultano ancora in lieve calo e sono scelti solo da meno 1/5 degli studenti.

Le scelte a livello territoriale, tuttavia, non sono omogenee: le province di Alessandria, Biella e Torino sono caratterizzate dal peso più elevato degli iscritti ai licei (circa la metà degli allievi di questi territori frequenta un liceo, con valori al di sopra della media regionale); la provincia di Vercelli è caratterizzata da una percentuale di allievi iscritti agli istituti professionali quasi doppia rispetto alla media regionale, mentre ha il minor numero di allievi che frequentano un liceo, mentre - all'opposto - in provincia di Alessandria la percentuale di iscritti al professionale è la metà della percentuale regionale; in provincia di Novara 4 alunni su 10 che scelgono un istituto tecnico, che esercita un'attrattiva analoga ai percorsi liceali.

**Grafico 8 – Iscritti scuole secondarie II grado statali**



*dati Rilevazione scolastica regionale*

All'interno dei vari percorsi, la situazione risulta estremamente variegata.

A livello liceale l'indirizzo che raccoglie il maggior numero di allievi si conferma il liceo scientifico, pari a circa il 45% del totale, riscuotono particolare successo l'opzione scienze applicate e l'opzione sportiva, che continuano a crescere; a seguire circa 1/4 dei liceali sceglie il liceo di scienze umane.

L'istituto tecnico nel suo complesso ha avuto un incremento, anche se i settori in cui si articola hanno avuto andamento contrapposto: mentre gli indirizzi del settore tecnologico risultano in continua crescita, il settore economico, nell'ultimo quinquennio, risulta perdere iscritti. Infine, solo negli istituti professionali tutti gli indirizzi registrano un costante calo di iscritti, in particolare nell'ultimo quinquennio.

Le caratteristiche anagrafiche delle coorti più giovani della popolazione straniera si riflettono nella popolazione scolastica. Gli alunni stranieri rappresentano oltre 13% della popolazione scolastica, anche se la loro distribuzione risulta differenziata fra i vari gradi scolastici.

**Tabella 5 – Alunni stranieri scuola statale e non statale a.s. 2021/22**

	<b>Totale</b>	<b>Infanzia</b>	<b>Primaria</b>	<b>Secondaria I grado</b>	<b>Secondaria II grado</b>
Totale Stranieri	75.996	14.513	27.291	16.646	17.546
% Stranieri	13,99	16,11	15,76	14,34	9,76

*dati Rilevazione scolastica regionale*

I dati provvisori delle scuole statali riferiti all'a.s. 2022/23 confermano la tendenza in atto. Rispetto ai dati consolidati dell'a.s. precedente si rileva una riduzione complessiva di oltre 8.400 alunni (-1,65%), concentrata soprattutto nel primo ciclo. Continua, al contrario, l'incremento degli alunni della scuola secondaria di II grado.

**Tabella 6 – Alunni iscritti alla scuola statale a.s. 2022/23**

<b>Provincia</b>	<b>Totale alunni</b>	<b>Infanzia</b>	<b>Primaria</b>	<b>Secondaria I grado</b>	<b>Secondaria II grado</b>
Alessandria	45.644	6.330	13.777	9.671	15.866
Asti	24.080	3.134	7.996	5.137	7.813
Biella	18.555	2.327	5.579	3.935	6.714
Cuneo	77.199	9.507	25.080	16.424	26.188
Novara	43.514	4.991	13.915	9.359	15.249
Torino	257.684	26.890	80.890	55.307	94.597
<i>Provincia</i>	<i>158.800</i>	<i>21.230</i>	<i>52.590</i>	<i>35.559</i>	<i>49.421</i>
<i>Città</i>	<i>98.884</i>	<i>5.660</i>	<i>28.300</i>	<i>19.748</i>	<i>45.176</i>
Verbano Cusio Ossola	18.220	1.888	5.321	3.840	7.171
Vercelli	19.747	2.666	5.957	4.119	7.005
<b>TOTALE REGIONE</b>	<b>504.643</b>	<b>57.733</b>	<b>158.515</b>	<b>107.792</b>	<b>180.603</b>

*datiUSR per il Piemonte- monitoraggio OD a.s. 2022/23*